



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Mario Gallucci, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro e previdenza al n. 10703/23

TRA

Lentini Cosimina, nata a Taranto il 26.12.1967, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Fratini

Ricorrente

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certoma'e Antonio Andriulli

Resistente

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 30.11.2023, la ricorrente in epigrafe ha rappresentato che, all'esito di giudizio *ex art.* 445-bis c.p.c., le era stata riconosciuta la condizione sanitaria per il beneficio dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza da luglio 2021; di aver inizialmente optato per l'assegno ordinario e che, successivamente, in data 12.07.2023, aveva modificato tale opzione mediante trasmissione del modello AP70 tramite canale I.N.P.S., ricevendo conferma dell'inoltro all'ufficio competente; che, nondimeno, l'Istituto non aveva provveduto all'erogazione della prestazione assistenziale, pur essendo decorso il termine dilatorio e pur essendo risultati sussistenti tutti i requisiti, continuando così a percepire l'assegno ordinario. Ha quindi chiesto la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dell'assegno mensile di assistenza con decorrenza dall'agosto 2023, oltre interessi e spese di lite.

L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.

All'esito dell'udienza del 27 marzo 2026, trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., lette le note scritte d'udienza depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa con sentenza in data odierna.

Il ricorso non è fondato.

È pacifico tra le parti che la ricorrente abbia ottenuto, con decreti di omologa emessi nell'agosto 2022, l'accertamento della condizione sanitaria sia per l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 l. n. 222/1984, sia per l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 l. n. 118/1971, entrambi con decorrenza dal 7 giugno 2021. È altresì incontestato che la sig.ra Lentini abbia esercitato l'opzione per la prestazione previdenziale e che, in forza di tale scelta, abbia percepito ininterrottamente l'assegno ordinario d'invalidità.

La domanda azionata si fonda sull'assunto secondo cui l'art. 1, comma 12, della l. n. 222/1984, nel sancire l'incompatibilità tra l'assegno ordinario d'invalidità e l'assegno mensile di assistenza, non avrebbe previsto l'irrevocabilità dell'opzione, con conseguente possibilità per l'interessato di mutare successivamente la scelta già effettuata.

Tale tesi non può essere condivisa.

La disciplina di cui all'art. 1, comma 12, della legge n. 222 del 1984 introduce un divieto di cumulo tra le due prestazioni menzionate, ponendo tra esse un rapporto di incompatibilità strutturale.

In presenza di tale incompatibilità, l'ordinamento non consente una fruizione concorrente né alternata delle prestazioni, ma impone che l'avente diritto ne percepisca una sola, con esclusione dell'altra.

In assenza di una disciplina espressa dell'opzione, la scelta dell'interessato deve essere ricostruita in via sistematica come atto di accettazione di una prestazione e, contestualmente, di rinuncia alla prestazione alternativa incompatibile con la prima.

L'opzione, dunque, non si risolve in una mera indicazione preferenziale priva di effetti definitivi, ma integra una manifestazione di volontà complessa, mediante la quale il beneficiario accetta una prestazione e, allo stesso tempo, rinuncia all'altra, non potendo l'ordinamento consentire una fruizione alternata nel tempo di prestazioni tra loro incompatibili.

In tale prospettiva, l'opzione assume natura sostanzialmente assimilabile alla scelta prevista nelle obbligazioni alternative, trovando applicazione, in via analogica, il principio secondo cui la scelta diviene irrevocabile una volta comunicata ed eseguita, ai sensi dell'art. 1286 c.c. Nel settore previdenziale e assistenziale, tale irrevocabilità risponde a evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità dell'azione amministrativa, oltre che alla necessità di evitare rielaborazioni retroattive delle prestazioni.

Nel caso di specie, la scelta della ricorrente in favore dell'assegno ordinario d'invalidità non solo è stata formalmente comunicata all'I.N.P.S., ma ha trovato concreta e protratta attuazione attraverso la continuativa percezione della prestazione previdenziale per un significativo arco temporale.

Il mutamento di volontà, intervenuto solo in data 12 luglio 2023, dopo quasi un anno dalla scelta originaria a favore dell'assegno ordinario d'invalidità, deve pertanto ritenersi precluso non potendo l'ordinamento ammettere una revocabilità *sine die* dell'opzione poiché, così ragionando, non

sarebbero salvaguardati con sufficiente rigore interessi generali quali le esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità della spesa pubblica.

Né tale risultato può essere desunto dal mero silenzio della legge sulla revocabilità dell'opzione, atteso che l'assenza di una previsione espressa non equivale al riconoscimento di un potere di revoca, specie in un sistema fondato sull'alternatività secca delle prestazioni, pena l'instabilità permanente del rapporto previdenziale già definito.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che l'INPS abbia correttamente continuato a erogare l'assegno ordinario d'invalidità negando l'attivazione dell'assegno mensile di assistenza richiesto in via successiva.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. esime la ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.

Così deciso in Taranto, il 3.04.2026

Il Giudice del lavoro
dott. Mario Gallucci